

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

(Chiarimento)
PROT. n° 12890

Roma, 19 settembre 2013

OGGETTO: Impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo.
Quesito.

L'art. 51 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime semplificato per i VRA, piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, senza serbatoi di accumulo, derivati dalla rete domestica e con capacità di compressione non superiore a 3 m³/h.

Infatti, ne è stato previsto l'esercizio dietro presentazione di una DIA conforme al D.P.R. n. 37/1998 e, nel contempo, l'attività non è stata assoggettata al rilascio del CPI, fatti salvi i controlli ed il potere prescrivito del CNVVF. L'installazione è stata riservata alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/1998¹, recante norme in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, tenute al rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto, pena l'applicazione di sanzioni.

Sotto il profilo tecnico, lo stesso D.L. ha subordinato la messa in esercizio di tali impianti al rispetto delle regole di buona tecnica e dell'arte di cui alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968; contestualmente, ha previsto l'emanazione di apposita regola tecnica, intervenuta con il D.M. 30/04/2012, la quale ha regolamentato gli impianti derivati dalla rete domestica con capacità di compressione fino a 20 m³/h.

Il predetto decreto ha inoltre previsto, per le imprese installatrici, gli obblighi della verifica funzionale, del rilascio della dichiarazione di conformità e di avvenuta istruzione degli utilizzatori dei VRA ed, infine, la consegna del libretto di manutenzione ed uso.

Il D.P.R. n. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ha tra l'altro, modificato le attività soggette ai controlli. In applicazione del citato D.P.R. i distributori dei carburanti in questione appaiono indistintamente ascrivibili al punto 13 -fascia C- del dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Una tale interpretazione, che risulta corretta per gli impianti di portata compresa tra 3 e 20 m³/h, di contro contrasta con i principi di semplificazione e di proporzionalità, che sono a fondamento dello stesso D.P.R. per quelli di portata inferiore a 3 m³/h, che, come già detto, erano stati oggetto di liberalizzazione con il D.L. n. 78/2010.

Pertanto, su conforme parere dell'Ufficio AA.LL., di questo Dipartimento, si ritiene che agli impianti di portata inferiore a 3 m³/h si possa continuare ad applicare l'art. 51 del D.L. n. 78/2010, sostituendo la prevista DIA alla odierna SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, a firma dell'interessato e con la contestuale dall'assunzione degli obblighi gestionali di cui al relativo libretto di uso e manutenzione, corredata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto a firma della ditta installatrice, riferita alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968, oltre che al recente D.M. 30/4/2012, e da documentazione tecnica (relazione, elaborati grafici) relativa alla installazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia relativo all'argomento in oggetto, condividendone il parere espresso.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

È pervenuto, allo scrivente Comando, richiesta di valutazione progetto per un impianto, meglio precisato in oggetto, regolamentato, per la prevenzione incendi, dal DM 30/04/2012.

Per tali tipologia di impianti, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.112, al c. 5 dell'articolo 51 riporta *“Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni.”*

Il successivo DPR 151/2011 comprende, fra le attività soggette a controllo in categoria C, al p. 13 lett. b) dell'allegato I, gli *“Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)”*, non escludendo particolari tipologie di impianti.

¹ Leggasi “37/2008”. N.d.R.

Con la presente si chiede se tali impianti siano da ritenere soggetti ai controlli di prevenzione incendi, e quindi classificati al punto 13.4.C dell'allegato III al DM 7/8/2012, o non soggetti a controllo di prevenzione incendi.

Lo scrivente Comando ritiene, come espresso dal sopracitato DL 31/05/2010 n. 78, convertito in legge, che tali impianti non siano da comprendere nell'allegato I al DPR 151/2011 e quindi non soggetti a rilasci autorizzativi o pareri di valutazione da parte dei Vigili del Fuoco, fatta salva possibilità di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni.

Si ritiene altresì che quando previsto al c. 5 dell'art. 1 del DM 30/04/2012, ossia *“Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per gli impianti di erogazione:*

a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione all'esercizio;

b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.”

sia da ricondurre a quei casi della precedente valutazione, di cui al chiarimento prot. n. 4987 del 19/05/2009, antecedente al citato DL, che faceva rientrare questi impianti al p. 7 dell'allegato al DM 16/02/82.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.